

NN. [REDACTED] e 1 [REDACTED] R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- Sezione 1^a civile -

composta dai Magistrati:

dott. Vittorio ROSSI
dott. Daniela BRUNI
dott. Guido SANTORO

Presidente
Consigliere
Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nei procedimenti riuniti di reclamo ex art. 183 l.fall. contrassegnato, il primo, con il n. [REDACTED] e promosso con ricorso depositato in data 2/4/2014

da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, tutti rappresentati e difesi in causa dall'avv. F. Barzon di Padova ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Padova, P.le Mazzini n. 64;

- reclamanti -

contro

[REDACTED]

in persona del liquidatore rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] di Venezia;

- società reclamata -

COMMISSARIO GIUDIZIALE DEL CONCORDATO PREVENTIVO "[REDACTED]"
[REDACTED]

- commissario giudiziale -

e nei confronti di

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

in persona del responsabile del settore dipartimentale recupero crediti di Padova, come tale rappresentante giusta nomina del 24/6/2013 rep. 32491 notaio Zanchi di Siena, con [REDACTED] dalla [REDACTED] a, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] in [REDACTED];

Con ricorso depositato in data 2/4/2014 avverso detto decreto hanno proposto reclamo ai sensi dell'art. 183 l.fall. [redacted] dando così origine al procedimento n. [redacted].

Con comparsa depositata in data 23 giugno 2014 si è costituito in tale procedimento [redacted], chiedendo dichiararsi la inammissibilità del concordato preventivo proposto da [redacted] e comunque, nel merito, il rigetto della omologazione di esso.

Con ricorso depositato il 28 luglio 2014 [redacted] ha poi proposto un autonomo reclamo (n. [redacted] r.g.) avverso il decreto di omologazione del c.p. di [redacted], formulando richiesta di revoca del decreto di omologazione del c.p. con rimessione degli atti al tribunale di Padova perché provveda a dichiararne l'inammissibilità ovvero a respingere il c.p. proposto da [redacted] in via subordinata [redacted] ha chiesto la revoca del decreto di omologazione con rimessione degli atti al tribunale di Padova per la riapertura delle operazioni di voto ai sensi dell'art. 179, co. 2, l.fall.

Con atto depositato in cancelleria in data 24 giugno 2014 i creditori [redacted] hanno dichiarato di rinunciare "irrevocabilmente" al reclamo da essi proposto.

Si è costituita in entrambi i procedimenti [redacted], contestando la fondatezza del reclamo proposto da [redacted], ed eccependo la tardività e la inammissibilità del reclamo proposto da [redacted] e comunque la sua infondatezza anche nel merito.

Riuniti i due reclami, all'udienza del 13 novembre 2014, il creditore Monte dei Paschi di Siena ha insistito per l'accoglimento delle richieste formulate sia come intervenuto nel procedimento n. [redacted] r.g. sia come reclamante nel procedimento n. [redacted] e la società [redacted] ha richiamato le conclusioni già assunte. All'esito della discussione il collegio si è riservato la decisione.

Considerato che

1. La rinuncia da parte dei reclamanti nel procedimento n. [redacted] r.g. con conseguente improcedibilità di quel reclamo, delimita la materia del residuo contendere ai reclami proposti da [redacted] sia in via di "intervento" nell'ambito del procedimento n. [redacted] r.g. sia con riguardo all'autonomo ricorso proposto dall'istituto di credito

K

(procedimento n. [redacted] r.g.

2. In proposito va, innanzi tutto, presa in esame la questione – rilevabile ex officio, ma oggetto anche di eccezione da parte della società [redacted] - relativa alla tempestività del proposto reclamo ex art. 183 l.fall. avverso il decreto di omologazione del concordato preventivo.

A tal fine è necessario individuare non solo il termine per la proposizione del reclamo in parola, ma anche il *dies a quo* dell'individuato termine.

3. Sulla prima questione occorre prendere le mosse dall'insegnamento sul punto della s.corte (Cass. 4304/2012; poi seguita da Cass. 21606/2013), la quale ha osservato che *"la circostanza che "con lo stesso reclamo" proponibile contro il decreto che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo possa essere impugnata la sentenza dichiarativa di fallimento impone - per un'evidente lettura costituzionalmente orientata della L. Fall., art. 183 - di ritenere applicabile il medesimo termine previsto dalla L. Fall., art. 18"*.

Secondo i giudici di legittimità *«è, dunque, la previsione espressa della impugnabilità del decreto con lo stesso reclamo proposto contro la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata ai sensi della L. Fall., art. 180, a rendere applicabile il termine di cui alla L. Fall., art. 18, anche per l'impugnazione del solo decreto di omologazione o di diniego di omologazione non potendo, uno stesso termine di impugnazione, mutare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato e della eventualità che contestualmente al diniego di omologazione possa o non possa (ad esempio perché non vi sono istanze di creditori) essere pronunciata la "separata" ma "contestuale" sentenza di fallimento, impugnabile "con lo stesso reclamo"»*.

4. Il richiamo del termine di cui all'art. 18 cit., comporta, ad avviso della corte, che anche il *dies a quo* vada individuato in quello stabilito nella menzionata disposizione normativa.

Una volta, invero, abbandonato il ricorso al modello generale di reclamo di cui all'art. 739 c.p.c., pare conseguente attingere alla disciplina prevista con riferimento al reclamo ex art. 18 l.fall., anch'esso plasmato secondo le forme del rito camerale, ma con alcune peculiarità relative anche alla individuazione del momento a partire dal quale quel termine prende decorrenza.

Come notato dalla s.corte, se il termine di impugnazione non può mutare a seconda del contenuto del provvedimento impugnato, pare al collegio coerente ritenere che anche il *dies a quo* di quel termine non possa che essere uniformemente individuato, indipendentemente dalla circostanza

che sia stata o meno pronunciata la sentenza di fallimento, con riferimento alla disciplina di cui all'art. 18 cit.

D'altronde è certo che il provvedimento oggetto di reclamo ex art. 183 l.fall. soggiace a forme pubblicitarie che – ai fini che qui rilevano – sono del tutto omogenee a quelle della sentenza di fallimento, essendo stabilito che il decreto (di omologazione o di rigetto) oltre che comunicato al debitore e al c.g. “è pubblicato a norma dell'art. 17”.

E alla disciplina delle comunicazioni di cui all'art. 17 l. fall. ha fatto esplicito richiamo Cass. 21606/13 nel voler dare continuità all'insegnamento di Cass. 4304/2012, finendo così per accreditare l'idea che la disciplina del procedimento camerale ex art. 18 l.fall. debba trovare applicazione anche per quel che riguarda l'individuazione del termine di decorrenza per l'impugnazione.

Occorre in proposito rilevare che nelle norme in tema di impugnazione dei provvedimenti conclusivi del procedimento per la dichiarazione di fallimento e di concordato preventivo non è prevista per le parti diverse dal debitore la notificazione della sentenza (peraltro a cura della cancelleria) quale adempimento per far decorrere il termine dell'impugnazione; e presupporre a tal fine la notificazione a cura della parte risulterebbe un innesto nell'ambito del modello procedimentale in camera di consiglio delineato dall'art. 18 delle norme in tema di decorrenza dei termini nel procedimento generale in camera di consiglio non in linea con le peculiarità che connotano i giudizi di reclamo nella soggetta materia.

La considerazione della peculiarità dell'oggetto del giudizio di siffatti procedimenti (nei quali si pone unicamente l'alternativa fra la dichiarazione di fallimento o la sua revoca ovvero fra la omologazione del c.p. o il suo diniego) in raffronto alla diversità di posizioni che solitamente caratterizza il procedimento in camera di consiglio con pluralità di parti postula la necessità di attingere alla disciplina del procedimento camerale di cui all'art. 18 l.fall. invece che alle regole dettate per il procedimento in camera di consiglio dagli artt. 739 ss. c.p.c.

Senza dire che l'applicazione delle regole dettate in tema di decorrenza dei termini per l'impugnazione dall'art. 739 c.p.c. realizzerebbe, nello specifico, una disciplina non in grado di soddisfare le esigenze di certezza e celerità che sottostanno alle procedure concorsuali.

Così ritenere l'applicabilità, in caso di mancanza della notificazione a istanza di parte, del termine c.d. lungo non può non porsi in stridente contraddizione con quelle medesime esigenze e che la stringente disciplina innanzi pure richiamata evidenzia.



In definitiva, sul punto, deve ritenersi (nello stesso senso v. Corte app. Milano 23/5/2012) che il termine di trenta giorni per l'impugnazione ex art. 183 l.fall. del decreto del tribunale sulla omologazione del c.p. prenda decorrenza, nei confronti dei soggetti diversi dal debitore, dalla iscrizione nel registro delle imprese.

5. Ciò posto, il reclamo proposto da [REDACTED] non rispetta tale termine.

6. E' certo infatti che:

il decreto impugnato, pronunciato in data 21/1/2014 è stato depositato in cancelleria in data 28/2/2014;

è stata effettuata a cura della cancelleria la comunicazione in via telematica in data 3/3/2014;

in data 4/4/2014 il decreto risulta iscritto nel registro delle imprese.

7. E' del pari certo che la creditrice opponente [REDACTED]:

in data 23/6/2014 ha depositato comparsa di costituzione nell'ambito del reclamo proposto da altri creditori oppositori ([REDACTED] e [REDACTED]), i quali hanno - come detto - successivamente rinunciato a detto reclamo;

in data 28/7/2014 ha depositato autonomo reclamo ex art. 183 l.fall. avverso il detto decreto di omologazione.

8.1. Orbene, il secondo reclamo, quello autonomamente depositato il 28/7/2014 risulta depositato ben oltre il termine di trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese del 4/4/2014.

8.2. Quanto all'intervento nell'ambito del procedimento n. [REDACTED] r.g. tempestivamente promosso dagli altri creditori oppositori poi rinuncianti, occorre innanzi tutto considerare che esso può qualificarsi esclusivamente in termini di intervento "principale" (equivalente a tutti gli effetti a un autonomo reclamo) ovvero adesivo dipendente.

Infatti, in considerazione dell'oggetto del giudizio di cui all'art. 180 l.fall., limitato alla alternativa fra l'omologazione o il diniego di essa (come già innanzi ad altri fini rilevato) e alla necessaria limitazione dei possibili intervenienti a coloro che presero parte al giudizio in prime cure (differentemente da quanto previsto dall'art. 18 co. 9 in tema di reclamo avverso la sentenza di fallimento), la posizione dell'interveniente non può che ricondursi che ad una delle due alternative innanzi indicate.

E la sussunzione nell'una o nell'altra delle evidenziate alternative discende dalla tempestività o meno dell'intervento, nel senso che soltanto a chi abbia compiuto un intervento entro il termine per reclamare possono attribuirsi i medesimi poteri di un reclamante, nel mentre se l'intervento è avvenuto quando il termine per proporre reclamo era già scaduto esso non può che qualificarsi come intervento adesivo dipendente e seguire le sorti del reclamo al quale si ricollega.

Nel caso che ne occupa, l'intervento compiuto nell'ambito del procedimento n. [redacted], r.g. da [redacted] risulta senza dubbio tardivo in quanto proposto in data 23/6/2014 e, dunque, ben oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto sul registro delle imprese (avvenuta il 4/4/2014), onde va qualificato come adesivo dipendente, con la conseguenza che la rinuncia del reclamo da parte dei creditori oppositori ([redacted]) non può che comportare l'inammissibilità delle richieste contenute in quell'intervento.

9. Considerata la novità della questione trattata sussistono – ad avviso della corte – quelle gravi ed eccezionali ragioni alla presenza delle quali il giudice ha facoltà di dichiarare la integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.


La Corte dichiara improcedibile il reclamo proposto da [redacted] e dichiara inammissibile quello proposto da [redacted] con atto depositato in data 23/6/2014 nell'ambito del procedimento n. [redacted] r.g. e con ricorso depositato in data 28/7/2014 (procedimento n. [redacted] r.g.);

dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;

dà atto che ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, la parte reclamante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del comma 1-bis del citato art. 13.

Venezia, 13 novembre 2014.-

Il Presidente



DATO AVVISO
TELEMATICO
Oggi 02/12/2014
[Signature]

"Obbligo del pagamento dell'importo di € 127,50, a titolo di contributo unificato, esecutivo dal 02/12/2014, data della comunicazione telematica del provvedimento".

Venezia, 02-12-2014

[Signature]

